

TI_GERICHTE 38.2004.33 vom 1. April 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-04-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2004.33

FR: TI_GERICHTE 38.2004.33 du 1 avril 2004

IT: TI_GERICHTE 38.2004.33 del 1 aprile 2004

Regeste

l'assicurato perde il diritto alle indennità per insolvenza se, senza che siano dati i presupposti per una restituzione dei termine, il suo rappresentante non fa valere il diritto alle indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento del suo datore di lavoro nel FUSC

Erwägungen

E. 1

Nei considerandi dell'impugnata pronunzia è stato correttamente esposto che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, applicabile in virtù degli art. 69 LAI e 96 LAVS, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito. I giudici di prime cure hanno pure ricordato in modo pertinente i principi di giurisprudenza - riguardanti l'art. 35 OG, di analogo tenore - richiamabili in concreto, rammentando segnatamente che la malattia o la degenza in ospedale costituisce un impedimento giustificante la restituzione in intero se l'infermità è di natura tale da impossibilitare la persona ad agire essa stessa entro il termine o a conferire a un terzo un mandato di rappresentanza (DTF 119 II 87 consid. 2a, 114,11 182 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a; Poudret/Sandoz-Monoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, ad art. 35, n. 2.3, n. 2.4 e n. 2.7). Soltanto la malattia che si manifesta alla fine del termine fissato e che impedisce la parte di difendere lei stessa i propri interessi e di far capo ai servizi di un terzo tempestivamente costituisce un impedimento senza colpa (DTF 112 V 256). Secondo la prassi, ognuno è libero infatti di redigere e di depositare l'atto processuale nell'ultimo periodo del termine di ricorso (STFA 1969 pag. 149).

E. 2

Nel caso in esame è pacifico che la decisione dell'UAI, la quale reca la data 13 maggio 1998, è stata notificata a X il giorno seguente la sua emanazione; il termine di ricorso di 30 giorni, che ha iniziato a decorrere il 15 maggio 1998, è venuto a scadere il lunedì, 15 giugno 1998. a) Come rettamente esposto dalla precedente autorità, i certificati medici prodotti dall'istante per giustificare la sua impossibilità di agire personalmente o di incaricare un terzo tempestivamente attestano soltanto che egli è stato ricoverato in ospedale per disturbi cardiaci dal 2 al

E. 2.2

Krankheit kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein, doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Handlung zu beauftragen. So hat das Eidgenössische Versicherungsgericht etwa eine

Wiederherstellung bei einem an einer schweren Lungenentzündung erkrankten und hospitalisierten Versicherten oder einem wegen schwerer nachoperativer Blutungen stark beeinträchtigten Versicherten zugelassen (BGE 112 V 255 mit Hinweisen). Für die Frage der Entschuldbarkeit ist rechtsprechungsgemäss die letzte Zeit der Dreimonatsfrist bedeutsam (ARV 1988 Nr. 17 S. 129 Erw. 4b, welche in BGE 114 V 123 nicht publiziert wurde, sowie BGE 112 V 256 in fine). Bei einem als juristischer Person konstituierten Arbeitgeber darf - anders als bei einem Einzelunternehmer - grundsätzlich verlangt werden, dass bei (krankheitsbedingtem) Ausfall eines Angestellten entsprechende organisatorische Vorkehrungen getroffen werden. Die Pflicht zur Ergreifung geeigneter Massnahmen kann jedoch nicht bedeuten, dass im konkreten Einzelfall, wo solche Massnahmen unterlassen wurden, ein entschuldbarer Grund von vornherein wegfällt; denn die Rechtsnatur des Betriebes ist nicht allein ausschlaggebend, sondern es kommt vielmehr auf die Grösse und Organisation des Betriebes an, weshalb für die Frage der Entschuldbarkeit einer verspäteten Anmeldung stets im Einzelfall auf Grund der konkreten Gegebenheiten zu entscheiden ist (nicht veröffentlichtes Urteil A. AG vom 26. November 1993, C 8/93). (...)" (cfr. STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03) Sempre su questo argomento il TFA, nella sentenza pubblicata in DTF 112 V 255, ha osservato: " 2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils _____ vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil

Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)." La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D. (K 34/03), ha ancora osservato: " (...) Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi, secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati), la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG, non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari, non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti), in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronuncia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece, non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (...)" (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03) 2.7. In una sentenza del 18 gennaio 2000 nella causa L, C 366/99, concernente proprio l'applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LADI, il TFA, confermando il giudizio cantonale, ha precisato che: " (...) 2.- Nella fattispecie, il fallimento della M. SA, presso la quale aveva lavorato la richiedente, è stato pronunciato il 2 novembre 1998 e la relativa pubblicazione sul FUSC é avvenuta il 4 dicembre seguente. Il termine di 60 giorni prescritto dalla legge per far valere il diritto all'indennità per insolvenza era quindi già ampiamente scaduto quando, il 18 febbraio 1999, l'assicurata ha sottoscritto la domanda di prestazioni. Essendo la stessa tardiva, ne consegue la decadenza del diritto alla chiesta indennità. L. non ha fatto valere, né innanzi alle

precedenti istanze né in sede di procedura federale, validi motivi idonei a giustificare la restituzione del termine inosservato. Per le ragioni già esaurientemente esposte nella pronunzia contestata - cui questa Corte deve integralmente aderire e rimandare - l'asserto della ricorrente di non essere stata a conoscenza del termine di 60 giorni, segnatamente per non esserne stata informata dalla Cassa e dai servizi sociali, non è ritenibile quando innanzitutto si consideri che, per una regola generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c). Né d'altra parte è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di informazione dell'amministrazione ritenuto come la stessa si attui in generale solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora sia errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2). (...)" (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L, C 366/99) 2.8. Nella presente fattispecie dagli atti di causa risulta che, con decreti del 5 settembre 2003 e 27 ottobre 2003, la Pretura del Distretto di _____ ha dichiarato l'apertura del fallimento e autorizzato la liquidazione dello stesso mediante la procedura sommaria prevista dall'art. 231 LEF (cfr. doc. 14 e 37). Il fallimento della _____ SA è stato quindi pubblicato sul FUSC il 7 novembre 2003 (cfr. doc. 14). Dunque, il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel FUSC entro il quale presentare la domanda di indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1 LADI), è scaduto il 7 gennaio 2004 visto che il 6 gennaio 2004 era un giorno festivo (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA disposizione qui applicabile; cfr. consid. 2.1). L'assicurato ha sottoscritto il formulario "Domanda d'indennità per insolvenza" il

E. 5

d) Die Hinderung kann auf die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung zurückgehen. Damit hat sich der Gesetzgeber - entgegen einzelnen kantonalen Bestimmungen - für eine strengere Umschreibung der Voraussetzungen entschieden, die Art. 24 Abs. 1 VwVG entspricht. Es muss also die gesuchstellende Partei auch für ein Verschulden der Vertretung eintreten, ohne dass eine Entlastung über die Sorgfalt bei Wahl und Instruktion der Vertretung möglich wäre (dazu BEERLI-BONORAND, Rechtsmittel, 230 f.). (...)" (cfr. Kieser op. cit., ad Art. 41, n. 4 e 5) Infine una decisione del 26 novembre 1993 nella causa A. AG, C 8/93 (confermata nella già citata STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03) il TFA, in particolare, ha osservato che: "...) Andererseits ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass von einem als juristischer Person konstituierten Betrieb - anders als von einem Einzelunternehmer - grundsätzlich verlangt werden darf, dass bei (krankheitsbedingtem) Ausfall eines Angestellten entsprechende organisatorische Vorkehrungen getroffen werden (vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Anmerkung unter N 36 zu Art. 45 AVIG). Die Pflicht zur Ergreifung geeigneter Massnahmen kann jedoch nicht bedeuten, dass im konkreten Einzelfall, wo solche Massnahmen unterlassen wurden, ein entschuldbarer Grund von vornherein entfällt. Mit dem blossen Hinweis der Vorinstanz auf die Pflicht der Beschwerdeführerin als juristische Person, durch organisatorische Massnahmen "solche Pannen" zu vermeiden, lässt sich die Ablehnung einer Wiederherstellung der Frist daher nicht begründen. Denn die Rechtsnatur eines Betriebes ist nicht allein ausschlaggebend. Es kommt vielmehr auch auf die Grösse und die Organisation an. Ob ein entschuldbarer Grund für die verspätete Meldung vorliegt oder nicht, ist daher im Einzelfall aufgrund der konkreten Gegebenheiten zu beurteilen. (...)" (cfr. STFA del 26 novembre 1993 nella causa a. AG, C 8/93) 2.6. La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta

per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03; STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). L'Alta Corte, nella già citata STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG (C 272/03), riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine, ha rilevato: " (...)

E. 9

gennaio 2004 e lo stesso è stato inviato in una busta, con l'intestazione del suo rappresentante, sulla quale figura il timbro postale del 10 gennaio 2004 (cfr. doc. 18 e 19). Pertanto (e non è contestato) la domanda d'indennità per insolvenza è stata inoltrata tardivamente. Il diritto alle prestazioni è quindi estinto a meno che siano adempiuti i necessari presupposti per la "restituzione di un termine" (cfr. art. 53 cpv. 3 LADI e consid. da 2.3 a 2.7). 2.9. Va qui rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di restituzione del termine legale per inoltrare la "Domanda d'indennità per insolvenza" entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Tuttavia, di fatto, con l'invio della "Domanda d'indennità per insolvenza" da parte del suo rappresentante subito dopo la cessazione dell'impedimento e il suo rientro in Svizzera, l'assicurato per atti concludenti ha chiesto la restituzione del termine. A giustificazione del ritardo con il quale ha inoltrato la "Domanda d'indennità per insolvenza", il rappresentante dell'assicurato ha addotto che a causa di malattia egli non ha potuto rientrare dall'estero prima del 9 gennaio 2004. Inoltre, essendo egli l'unico ad occuparsi dell'assistenza giuridica nella sede periferica dell'RA 1 a _____, non gli sarebbe neppure stato possibile delegare la pratica ad altra persona. Al riguardo il TCA constata innanzitutto che l'assicurato ha conferito "Procura" all'RA 1, Segretariato di _____ e non individualmente al signor _____ dipendente presso la sede periferica di _____ (cfr. doc. 12). Questa circostanza non è tuttavia decisiva nella misura in cui ad occuparsi della pratica dell'assicurato è sempre stato il signor _____. Quest'ultimo deve dunque essere considerato il rappresentante dell'assicurato. Resta da stabilire se il rappresentante può fare valere motivi atti a giustificare il ritardo legati alla sua persona. Nel "Certificato medico" del 4 febbraio 2004 il Dr. _____ ha attestato che: " Si certifica che il signor _____, nato _____, _____, ha sofferto di gastroenterite di probabile origine alimentare dal 02.01.04 al 09.01.04. Durante quel periodo era impossibilitato alla guida della automobile." (cfr. doc. 10) Come visto che la malattia costituisce un impedimento giustificante la restituzione in intero se l'infermità è tale da impossibilitare la persona ad agire essa stessa entro il termine o a conferire a un terzo un mandato di rappresentanza (cfr. la giurisprudenza citata ai consid. 2.5 e 2.6). Ora il certificato, peraltro allestito da un medico ticinese più di un mese dopo, attesta semplicemente che il rappresentante dell'assicurato era impossibilitato a guidare nei primi giorni di gennaio 2004. Il problema di salute non era dunque di una gravità tale da impedire all'assicurato di rispettare la scadenza dei termini, mediante una comunicazione alla Cassa di disoccupazione per telefono o via fax o, eventualmente, delegare ad un collega il compito

di inviare la documentazione all'amministrazione. Nel caso concreto non sono dunque dati gli estremi per la restituzione del termine. La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.